

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV**  
**n. 20**

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO DI BENI IMMOBILI EMESSO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**SERGIO DE GREGORIO**

**nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti  
(n. 37651/11 R.G.N.R., n. 7158/12 R.G. GIP)**

**Trasmessa dal Tribunale di Napoli  
Ufficio del Giudice delle indagini preliminari**

**l'11 luglio 2012**

---





**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI**  
*Sezione del Giudice per le indagini preliminari*  
Ufficio 26°  
Centro Direzionale, Piazza Cenni - 80143 - Napoli  
Tel. 081/2233752; Fax 081/2233751

*All'Onorevole Signor Presidente del Senato della Repubblica*

**OGGETTO:** richiesta di autorizzazione a procedere all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo di beni immobili emesso nei confronti del Senatore De Gregorio Sergio nel procedimento n. 37651/11 + 27908/12 R.G.N.R. e n. 7158/12 R.G. G.I.P.

Onorevole Sig. Presidente,

Le comunico di aver emesso, in data 10/7/2012, decreto di sequestro preventivo di beni immobili nei confronti del Senatore De Gregorio Sergio, nato a Napoli il 16 settembre 1960, nell'ambito del procedimento indicato in oggetto.

Le violazioni di legge per le quali il titolo cautelare è stato emesso sono riportate nell'ordinanza allegata, che contiene l'esposizione degli elementi e delle ragioni di fatto e di diritto sui quali detta decisione si fonda.

Con la presente, Le chiedo di attivare la procedura diretta ad autorizzare l'esecuzione del provvedimento, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140.

Allego alla presente l'annotazione di polizia giudiziaria posta dall'Ufficio di Procura a fondamento della richiesta (gli atti di indagine sono quelli relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere Doc. IV, n. 17).

Ossequi.

Napoli, 11 luglio 2012

Depositato in Cancelleria  
Napoli, 12.07.12  
Cancelliere

IL GIUDICE  
(dott. Dario Gallo)

IL CANCELLIERE  
FORIA MICHELE

N. 37651/11 + 27908/12 R.G. notizie di reato  
N. 7158/12 R.G. G.I.P.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI**  
*Sezione del Giudice per le indagini preliminari*  
Ufficio 26°  
Centro Direzionale, Piazza Cenni - 80143 - Napoli  
Tel. 081/2233752; Fax: 081/2233751

Decreto di sequestro preventivo  
(artt. 321, co. 2°, c.p.p., 640 *quater*, 322 *ter* c.p., 92 e 104 D. Lvo 271/89)

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Dario Gallo  
- letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, pendente nei confronti di:  
1) **DE GREGORIO Sergio**, nato a Napoli il 16/9/1960;

**INDAGATI**

**De Gregorio Sergio,**

A) delitto p. e p. dagli artt. 416 cp perché si associavano tra loro e con altre persone allo stato non identificate al fine di commettere più reati di emissione ed utilizzazione di fatture per prestazioni inesistenti, occultamento e distruzione di scritture contabili, riciclaggio, corruzione, bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, appropriazione indebita aggravata, trasferimento fraudolento di danaro, truffa e fraudolenta percezione di contributi pubblici (particolarmente quelli previsti per l'editoria) ed ogni altro delitto teso a finanziare illegalmente le proprie attività politiche ed imprenditoriali.

In particolare, tali condotte venivano poste in essere costituendo, amministrando utilizzando e poi, anche, spogliando (attraverso attività distrattive occultate da falsi documentali) più società quali B.V.P. BROADCAST VIDEO PRESS S.a.s., ARIA NAGEL E ASSOCIATI SRL, ITALIANI NEL MONDO CHANNEL S.R.L., ITALIANI NEL MONDO RADIO E TV S.R.L, ITALIANI NEL MONDO RETI TELEVISIVE S.R.L., ASSOCIAZIONE ITALIANI NEL MONDO, SSP SERVIZI SOLUZIONI PROFESSIONALI S.r.l., trasformata in SSP COMMERCIO S.r.l. (basi logistiche delle attività delittuose) che fornivano stabilmente i giustificativi documentali relativi a prestazioni inesistenti sia per ottenere contributi pubblici per l'editoria (dirottati, poi, verso destinazioni allo stato ignote ed in via di accertamento e comunque nella disponibilità individuale degli indagati e di altri soggetti allo stato non identificati) sia per mascherare attività di spoliazione patrimoniale delle società e di riciclaggio e per occultare i proventi di attività corruttive ovvero le provviste per corrompere.

Con l'aggravante dell'esserne i promotori per De Gregorio e  
In Napoli ed altrove a partire dal 1997 condotte tuttora permanenti.

De Gregorio Sergio,

B) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 , 640 I° e II° comma, 640 bis, 61 n. 7 cp, in concorso tra loro e con altre persone in corso di identificazione, in esecuzione del medesimo disegno criminoso della fattispecie sub A)

### *Omissis*

**De Gregorio Sergio**  
quale socio effettivo dal 1997 fino all'attualità e coamministratore occulto della stessa  
*International Press*

### *Omissis*

in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di appropriarsi indebitamente dei contributi pubblici previsti dalla Legge nr. 250 del 7 agosto 1990 quale sostegno per l'editoria e l'informazione, con artifici e raggiri costituiti dal far figurare per la società richiedente *International Press*, editrice del giornale *l'Avanti*, la sussistenza dei requisiti di legge che consentivano l'erogazione del contributo e la misura dello stesso, in particolare facendo ricorso a fatture e documenti falsi nell'occasione rilasciati da società solo apparentemente terze ma nella realtà facenti capo agli stessi richiedenti quali- a mero titolo di esempio e senza esaustività- la *Broadcast Video Press srl*, la *Aria Nagel srl*, la *SSP commercio srl*, *SSP servizi srl*, la *SSP servizi e soluzioni srl* ed altre, fatture e documenti aventi ad oggetto prestazioni mai eseguite attestanti, contrariamente al vero, i requisiti sulla tiratura delle copie vendute o quelli sulla diffusione, asseritamente avvenuta in prevalenza con le cd. *vendite in blocco* o mediante cd. *strillonaggio*, nella realtà risultate non effettuate, inducendo così in errore sull'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge il Dipartimento per l'Editoria e l'Informazione (DIE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvedeva alla erogazione dell'ammontare richiesto, si appropriavano della somma complessiva di € 23.200.641,34, somma erogata per i contributi maturati per gli anni dal 1997 al 2009 e così effettivamente corrisposta:

- per l'anno 2009 € 2.530.638,81 pagata nel 2011
- per l'anno 2008 € 2.530.638,81 pagata nel 2009
- per l'anno 2007 € 2.530.638, 81 pagata nel 2008
- per l'anno 2006 € 2.506.619, 35 pagata nel 2007
- per l'anno 2005 € 2.582.284, 49 pagata nel 2006
- per l'anno 2004 € 2.582.284, 88 pagata nel 2006
- per l'anno 2003 € 2.582.284, 89 pagata nel 2005
- per l'anno 2002 € 2.065.827, 60 pagata nel 2004
- per l'anno 2001 € 1.412.206, 25 pagata nel 2003
- per l'anno 2000 € 1.054.124,27 pagata nel 2002
- per l'anno 1999 € 703.326,90 pagata nel 2001
- per l'anno 1998 € 433.032,06 pagata nel 2000
- per l'anno 1997 € 319.393,12 pagata nel 2000

Fatti commessi e consumati in Napoli a partire dal 1997 e fino al 4.8. 2011 data di ultima erogazione corrisposta

De Gregorio Sergio.

C ) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 56, 640, 640 bis, 61 n.7 cp perché, in concorso tra loro e con altre persone in corso di identificazione, in esecuzione del medesimo disegno criminoso sub A) e B)

**De Gregorio Sergio**

quale socio effettivo dal 1997 fino all'attualità della stessa *International Press* e co-gestore di diritto prima e di fatto poi.

**Omissis**

in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di appropriarsi indebitamente dei contributi pubblici previsti dalla Legge n. 250 del 7 agosto 1990 quale sostegno per l'editoria e l'informazione, con artifici e raggiri costituiti dal far figurare per la società richiedente *International Press* editrice del giornale *L'Avanti* la sussistenza dei requisiti di legge che legittimavano la richiesta del contributo e la misura dello stesso, in particolare facendo ricorso a fatture e documenti falsi aventi ad oggetto prestazioni mai eseguite quali - a mero titolo di esempio e senza esaustività - quelle eseguite dalle società *ATHENA servizi srl* che attestava prestazioni per servizi di strillonaggio mai effettuati, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il Dipartimento per l'Editoria e per l'Informazione (DIE) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la erogazione del somme richieste per l'anno 2010 e così ad appropriarsi delle stesse nella misura di euro 2.173.298,68, non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà costituite dall'avvio delle indagini giudiziarie  
Accertato in Napoli nel febbraio 2012

**De Gregorio Sergio.**

D) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110 cp, 216 n. 1 n 2, 219, 223 LF perché, in concorso tra loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso della fattispecie sub A) nonché di tutte le ulteriori fattispecie di reato descritte nella presente rubrica, ed in particolare il **De Gregorio** quale amministratore di diritto dal 21.10.2005 al 21.12.2006 della società **BVP -Broadcast Video Press S.a.s.**, nonché coamministratore di fatto ed occulto fino alla data di fallimento della stessa società, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli in data 12.1.2011, il quale prestanome del primo e amministratore formale di più società allo stesso comunque facenti capo e della stessa società fallita **BVP Broadcast Video Press S.a.s.** dal 2.8.2007 al 25.1.2010 della quale veniva altresì nominato liquidatore dal 25.1.2010 in poi, il quale coamministratore di fatto ed occulto della stessa società fallita nonché *dominus* della società collegata *International Press*, al fine di procurare a sé ed altri un ingiusto profitto costituito dall'appropriarsi delle somme pervenute dalla fallita in pagamento delle fatture dalla stessa emesse nei confronti della *International Press* o comunque di recare un pregiudizio ai creditori:

- distraevano, occultavano, dissimulavano, distruggevano o dissipavano in tutto o in parte i beni della fallita **BVP** tra i quali somme per circa cinque milioni di euro pervenute dalla *International Press*;
- distruggevano, occultavano, falsificavano i libri e le altre le scritture contabili obbligatorie - in particolare emettendo più fatture per rapporti oggettivamente inesistenti per l'importo finora accertato di quasi due milioni di euro nei confronti della *International press* - e comunque le tenevano in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari;
- compivano più operazioni dolose che aggravavano il dissesto della società e comunque ne cagionavano il fallimento quali finora accertate e senza esaustività  
Commissio in Napoli in data 12.1.2011 (luogo e data della sentenza dichiarativa di fallimento)

**De Gregorio Sergio.**

E) delitto p. e p. dagli artt. 110 cp, 81 cpv, 8 l. 74/2000 perché in concorso tra loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso sub A), nelle rispettive qualità descritte ai capi B) e C) che precedono - anche al fine di consentire a terzi quali la *International Press* l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o comunque rilasciavano più fatture della BVP per operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti tra le quali finora accertare quelle seguenti:

- o nr. 01 emessa in data 17 gennaio 2005 dell'importo di € 1.000.000,00 oltre Iva € 200.000,00;
- o nr. 04 emessa in data 29 marzo 2005 dell'importo di € 300.000,00 oltre Iva € 60.000,00;
- o nr. 05 emessa in data 06 aprile 2005 dell'importo di € 140.000,00 oltre Iva € 28.000,00.
- o nr. 05 emessa in data 15 dicembre 2006 dell'importo di € 235.000,00 oltre Iva € 47.000,00.

Reato commesso in Napoli nel 2005 e 2006 ed accertato nel febbraio 2012

### *Omissis*

- letta la richiesta, avanzata in data 4/7/2012, dai Pubblici Ministeri, Vincenzo Piscitelli, Francesco Curcio e Henry John Woodcock, di sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p., 640 *quater* c.p. in relazione all'art. 322 *ter* c.p., dei beni, meglio indicati nella parte motiva,



intestati o, comunque, nella disponibilità degli imputati **DE GREGORIO Sergio e**  
**,** come sopra generalizzati, fino ad un valore di 23 milioni di euro  
ciascuno;

#### Sommario

1. Premessa.....	9
2. Il <i>fumus commissi delicti</i> .....	9
3. I presupposti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (art. 321, co. 2°, c.p.p.).....	10
4. La titolarità o disponibilità di beni da parte degli indagati.....	13
5. Valutazioni conclusive.....	20
6. Autorizzazione a procedere (art. 68, co. 2°, Cost.).....	20

#### Osserva:

La richiesta dei Pubblici Ministeri è, nei limiti che seguono è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.

#### 1. Premessa.

Con ordinanza n. 255 del 15/4/2012, questo giudice disponeva l'applicazione nei confronti di \_\_\_\_\_, legale rappresentante della International Press, e di **De Gregorio Sergio**<sup>1</sup> - amministratore di fatto della B.V.P. Broadcast Video Press S.a.s., in fallimento, dell'Aria Nagel e Associati S.r.l., in liquidazione, della Italiani nel Mondo Channel S.r.l., della Italiani nel Mondo Radio e TV S.r.l., della Italiani nel Mondo Reti Televisive S.r.l. della Associazione Italiani nel Mondo - di misure cautelari personali custodiali per una serie di reati, tra cui, per quanto interessa in questa sede<sup>2</sup>, il reato consumato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)<sup>3</sup>.

In data 3/7/2012 questo giudice, in accoglimento della richiesta dei Pubblici Ministeri, disponeva procedersi con giudizio immediato nei confronti di \_\_\_\_\_ ed altri soggetti per i reati in epigrafe indicati<sup>4</sup>.

#### 2. Il *fumus commissi delicti*.

Sussistono, nei confronti di De Gregorio Sergio e \_\_\_\_\_, gravi indizi di colpevolezza<sup>5</sup> del reato (continuato) loro ascritto al capo B) della rubrica, nei limiti precisati nell'allegata ordinanza di custodia cautelare.

In particolare, \_\_\_\_\_ nei confronti di De Gregorio Sergio, limitatamente ai contributi pagati per gli anni 2005-2007.

<sup>1</sup> Nei confronti del De Gregorio, Senatore della Repubblica, l'esecuzione della misura era subordinata al preventivo rilascio, da parte del Senato, dell'autorizzazione prevista dall'art. 4 L. n. 140/2003, autorizzazione successivamente denegata.

<sup>2</sup> Per gli altri reati non è ipotizzabile la confisca per equivalente del profitto del reato.

<sup>3</sup> Cfr. capo B) dell'imputazione elevata dai Pubblici Ministeri.

<sup>4</sup> La posizione di De Gregorio Sergio veniva, insieme ad altre posizioni, separata.

<sup>5</sup> Trattasi di un substrato probatorio più pregnante di quello richiesto per l'adozione del sequestro preventivo.

Per tutti i contributi pagati prima del luglio 2006, il reato di cui all'art. 640 *bis* c.p. è, per le considerazioni riportate nel paragrafo 12.5 dell'allegata ordinanza di custodia cautelare, prescritto; inoltre, per le considerazioni svolte nel paragrafo 12.4 dell'allegata ordinanza di custodia cautelare, non sussistono, nei confronti di De Gregorio Sergio, precisi e concreti indizi del reato in esame per i contributi richiesti per gli anni successivi al 2007.

Consegue da quanto esposto che il *fumus commissi delicti* va ravvisato,

nei confronti del De Gregorio, limitatamente ai contributi pagati per gli anni 2005-2007 (pari ad € 7.619.542,65).

La riscontrata prescrizione dei reati commessi prima del luglio 2006 preclude l'adozione del provvedimento cautelare reale richiesto dai Pubblici Ministeri.

E', invero, "illegittimo il sequestro preventivo di un bene, anche se finalizzato alla confisca, in caso di intervenuta prescrizione del reato ancor prima dell'esercizio dell'azione penale, rilevando tale aspetto, sotto il profilo della mancanza del *fumus del reato*, anche in sede di riesame"<sup>6</sup>.

Consegue da ciò che, effettuati i dovuti conteggi, il profitto del reato va quantificato per De Gregorio Sergio in € 7.619.542,65

### 3. I presupposti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (art. 321, co. 2°, c.p.p.).

L'art. 3, co. 2, della L. 29/9/2000, n. 300, ha inserito nel codice penale l'art. 640 *quater* c.p., con cui sono state estese, "in quanto applicabili", le disposizioni di cui all'art. 322 *ter* c.p. (confisca per equivalente) anche al reato di cui all'art. 640 *bis* c.p.

La giurisprudenza ha chiarito che la confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 640 *quater* c.p. può riguardare contemporaneamente sia il prezzo che il profitto del reato presupposto (nella fattispecie, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), "dovendosi intendere la <<o>> come congiunzione, ed essendo entrambi i predetti valori acquisiti in ragione dell'illecito commesso"<sup>7</sup>.

Pertanto il sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto nei confronti di persona sottoposta ad indagine per uno dei reati indicati dall'art. 640 *quater* c.p., può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero art. 322 *ter* c.p.<sup>8</sup>

La confisca per equivalente assolve ad una funzione essenzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile.

La misura presenta, quindi, un carattere meramente afflittivo, esulando dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza.

Con l'estensione dell'art. 322 *ter* c.p. ai reati di truffa ai danni dello Stato, il legislatore ha inteso superare le difficoltà relative alla praticabilità della confisca tradizionale nel caso in cui non siano individuabili i beni che costituiscono direttamente il profitto o il prezzo del reato (cd. nesso di pertinenzialità).

<sup>6</sup> Cass. sez. 3, 6/4/2011-16/6/2011, n. 24162

<sup>7</sup> Cass. sez. 2, 3/3/2011-8/7/2011, n. 26792.

<sup>8</sup> Cfr. Cass. Sezioni Unite, sent. n. 41936/2005.

I limiti concernenti l'applicabilità della confisca tradizionale sono superati dall'introduzione, nel settore che ci occupa, della confisca per equivalente.

La confisca per equivalente - a cui è funzionale il sequestro preventivo di ciò che può essere acquisito all'esito del procedimento con tale provvedimento ablativo - può avere ad oggetto, a differenza della confisca ordinaria, beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure presentano alcun collegamento diretto con il singolo reato (cd. nesso di perzinenzialità).

Pertanto, in base al nuovo disposto normativo, è possibile il sequestro preventivo, in vista della successiva confisca (cfr. art. 321, co. 2°, c.p.p.), anche di beni che non abbiano alcun diretto collegamento con la commissione del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche purché: a) tali beni siano corrispondenti al *tantundem* del profitto conseguito dal reato (trattasi di un limite funzionale inderogabile alla confisca di valore); b) il profitto materialmente e direttamente ricavato dal reato non sia suscettibile di apprensione e di sequestro, ché altrimenti dovrebbe procedersi nelle forme tradizionali.

Nella fattispecie in esame, il profitto del reato, limite di valore inderogabile della confisca, va individuato, per quanto sopra esposto, in € 7.619.542,65 per De Gregorio Sergio *inoltre* il presupposto *sub* b) appare certamente integrato perché le indagini svolte dalla G.d.F. non hanno consentito di individuare il profitto direttamente e materialmente ricavato dai reati *de quibus*.

### *Omissis*

Per quanto concerne, poi, il soggetto nel cui patrimonio è possibile intervenire con il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente si evidenzia che, dovendo la misura intervenire nei confronti di beni di cui il reo ha la *disponibilità* per un valore corrispondente al profitto realizzato con il reato, è necessario e sufficiente che la persona raggiunta dalla misura cautelare reale sia quella indagata per uno dei reati per i quali è prevista la confisca di valore.

L'espressione "reo" non può che rinviare alla persona fisica che rivesta il ruolo di amministratore (eventualmente anche di fatto) della persona giuridica nell'ambito della quale lo stesso abbia eventualmente operato.

La confisca per equivalente può, quindi, operare nei confronti dei beni del soggetto attivo/persona fisica, anche laddove abbia agito in nome e per conto di una persona giuridica che abbia, poi, per intero acquisito il profitto derivante dalla sua condotta illecita (per questa soluzione, anche se con riferimento ad altre ipotesi di confisca per equivalente, cfr. Cass. Sez. II, 14/6/2006, proc. *Troso*).

La circostanza che il reato di cui all'art. 640 *bis* c.p., contestato al capo B), sia stato addebitato anche nei confronti delle società indicate (a cui carico pende richiesta di applicazione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, *ex* art. 45 in relazione all'art. 9, co. 2°, del D. L.vo n. 231/2001), è irrilevante perché "il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica non richiede, per la sua

*legittimità, la preventiva escussione del patrimonio dell'ente*<sup>9</sup>.

La giurisprudenza ha, infatti, precisato che, nei rapporti tra persona fisica, alla quale è addebitato il reato e la persona giuridica chiamata a risponderne, non può che valere lo stesso principio applicabile a più concorrenti nel reato, secondo cui a ciascun concorrente devono imputarsi tutte le conseguenze dello stesso.

Pertanto *"è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, ex art. 322 ter c.p., eseguito in danno di un concorrente del reato, ex art. 316 bis c.p. per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica la imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena; dall'altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti, anche per la intera entità del prezzo o del profitto, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale"*<sup>10</sup>.

Per quanto concerne, poi, la nozione di "disponibilità", appare da condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, con essa, si intende far riferimento alla *"relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla res indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato sembra essere quello riferito al possesso nelle definizioni che ne dà l'art. 1140 cod. civ."*<sup>11</sup>.

Si è precisato che tale potere di fatto può essere esercitato direttamente o a mezzo di altri soggetti che, a loro volta, possono detenere la cosa nel proprio interesse (detenzione qualificata), o nell'interesse altrui (detenzione non qualificata).

Pertanto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può avere ad oggetto anche beni formalmente intestati a terzi, ma tuttavia nella disponibilità effettiva dell'indagato (cd. interposizione fittizia)<sup>12</sup>.

Inoltre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può avere ad oggetto anche *"beni effettivamente intestati al soggetto interposto, che risulti legato all'interponente da un rapporto fiduciario, per l'amministrazione dei beni nell'interesse e secondo le direttive di quest'ultimo"*<sup>13</sup> (cd. interposizione reale).

Le somme di denaro depositate su di un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato sono suscettibili di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente perché la misura ablativa si estende ai beni che siano comunque nella disponibilità dell'indagato, *"non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti, in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori (art. 1289 c.c.) o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante (art. 1834)"*<sup>14</sup>; analogamente il sequestro può riguardare anche un bene in

<sup>9</sup> Cass. sez. 3, 27/1/2011-24/2/2011, n. 7138.

<sup>10</sup> Cass. sent. n. 10810/2010; n. 38803/2006; n. 15445/2004).

<sup>11</sup> Cass. sez. 3, 8/3/2012-20/4/2012, n. 15210.

<sup>12</sup> Cass. sez. 3, 8/3/2012-20/4/2012, n. 15210.

<sup>13</sup> Cass. sez. 2, 26/10/2011-11/11/2011, n. 41051, con riferimento ad una ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di quote sociali.

<sup>14</sup> Cass. n. 45345/2011.

comproprietà tra l'indagato ed un terzo estraneo<sup>15</sup>, o un bene facente parte del fondo patrimoniale familiare<sup>16</sup>.

Sul piano probatorio "è necessario, però, che venga dimostrata la disponibilità, secondo la nozione sopra delineata, del bene da parte dell'indagato e che quindi vi sia discrasia con la intestazione formale. Incombe al P.M., poi, l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino siffatta discrasia (Cass. sez. 2 n. 1787 del 23.3.2011). La possibilità, ai fini della sussistenza del periculum di cui all'art. 321 c.p.p., di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento penale impone una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione (Cass. pen. sez. 6 n. 27340 del 16.4.2008)"<sup>17</sup>.

Consegue da quanto detto che, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni formalmente intestati a terzi (nella fattispecie in esame, a familiari), occorre verificare se sussistano elementi per poter ritenere il carattere fittizio o reale dell'interposizione, vale a dire che il bene sia nell'effettiva disponibilità dell'indagato o, comunque, amministrato nell'interesse e secondo le direttive dell'indagato.

Va poi rilevato che "il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha l'onere, ma non l'obbligo, di indicare la somma sino alla concorrenza della quale la misura può essere eseguita, mentre deve specificamente indicare quali siano i beni vincolabili soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso contrario incombendo detta individuazione al P.M. quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento"<sup>18</sup>.

#### **4. La titolarità o disponibilità di beni da parte degli indagati.**

Le indagini patrimoniali svolte dalla G.d.F., come compendiate nell'annotazione n. 0314471/12 dell'1/6/2012, nei confronti dei sopra indicati indagati, e dei loro nuclei familiari, hanno dato i seguenti risultati.

Iniziamo dagli accertamenti sulle partecipazioni a società:

## *Omissis*

<sup>15</sup> Cass. n. 6894/2011

<sup>16</sup> Cass. n. 18527/2011.

<sup>17</sup> Cass. sez. 3, 8/3/2012-20/4/2012, n. 15210.

<sup>18</sup> Cass. sez. 3, 10/1/2012-28/2/2012, n. 7675.

<sup>19</sup> La Quotazione dell'autovettura è stata rilevata dal mensile "AL VOLANTE", edizione giugno 2012, ottenuta dalla media del prezzo di vendita e di acquisto.

Per quanto riguarda le disponibilità finanziarie dei soggetti sopra citati, le titolarità dei conti correnti bancari intestati e riconducibili agli stessi venivano così segnalati dalla G.d.F e dal C.T. nominato dai PP.MM.:

*Omissis*

Per quanto riguarda i beni immobili, le indagini davano i seguenti risultati:

*Omissis*

**DE GREGORIO Sergio:**

Cat	Cons.	Foglio	Parto	Sub	Quota proprietà	origine	Data	Luogo	Indirizzo	Rendita catastale	Stima di mercato della Quota (2)
A/2	4 vani 80 mq (1)	47	243	3	1/1	Acquisto con successiva ipoteca legale ex art. 77 DPR 602/1973 a favore della GEST UNE	20.09. 1999	Castel Volturno (CE)		€ 206,58	€ 80.000,00
						S.p.A in data 11.05.200 5su capitale di € 30.572,75					
<b>TOTALE</b>											<b>€ 80.000,00</b>

(moglie di De Gregorio)

Cat.	Cons.	Foglio	Part.	Sub	Quota prop.	Origine	Data	Luogo	Indirizzo	Rendita catastale	Stima di merce quota (2)
A/2	6,5 vani	8	547	45	1/4	Successione (intervento pignoramento con verbale del 16.01.08)	15.12.1994	Napoli		€ 939,95	€ 97.500,00
<b>TOTALE</b>											<b>€ 97.500,00</b>

*Omissis*

L'effettiva disponibilità, da parte del De Gregorio Sergio, dell'immobile di proprietà della moglie sito in Napoli, , si desume dalla circostanza che detto immobile è stato sede di una delle società del gruppo De Gregorio (la B.V.P.).

Deve, pertanto, ritenersi sussistente quella relazione effettuale dell'indagato con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, che giustifica la misura cautelare reale richiesta dai Pubblici Ministeri.

#### 5. Valutazioni conclusive.

Nella fattispecie in esame, sussistono, i presupposti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

E' dimostrato, limitatamente all'arco temporale sopra indicato, il *fumus* del reato (continuato) contestato; il profitto del reato va quantificato in € 7.619.542,65, per De Gregorio Sergio ; non è possibile individuare il profitto direttamente ed immediatamente derivante dell'illecito contestato; i beni nella titolarità o disponibilità degli indagati hanno un valore inferiore al profitto del reato<sup>22</sup>.

In ogni caso, va fissato, quale limite di valore del sequestro, la somma di € 7.619.542,65 per De Gregorio Sergio

Il custode dei beni sequestrati - che, con riferimento alle quote, parteciperà alle assemblee societarie, esercitando il diritto di voto - va individuato nel dott. Forni Massimiliano, già nominato amministratore nel procedimento n. 37651/11, sia pure con riguardo ad altra vicenda.

#### 6. Autorizzazione a procedere (art. 68, co. 2°, Cost.).

Si pone il problema di verificare se, per l'esecuzione del sequestro preventivo nei confronti di De Gregorio Sergio, senatore della Repubblica, sia necessaria l'autorizzazione del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140.

L'esame della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione induce a ritenere necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza all'esecuzione di un provvedimento di sequestro nei confronti di un parlamentare tutte le volte in cui detto provvedimento si risolva in una lesione dell'inviolabilità del domicilio.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 225 del 2001, ha affermato che, al di fuori delle "iussive ipotesi" previste dall'art. 68 Cost., "trovano applicazione, nei confronti dell'imputato parlamentare, le generali regole del processo, assistite dalle correlative sanzioni, e soggette nella loro applicazione agli ordinari rimedi processuali".

Tuttavia la previsione dell'art. 68, co. 2°, Cost., secondo cui "senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare...", deve essere interpretata "alla luce dell'origine storica, delle finalità e della ratio della norma costituzionale, nonché cercando di operare

<sup>22</sup> Il valore complessivo dei beni del De Gregorio di € 4.243.840,19. A ciò vanno aggiunte le somme esistenti sui conti correnti indicati, che vanno sequestrate nei limiti del profitto del reato.



*una ricostruzione sistematica che inquadri organicamente le previsioni dell'art. 68 nell'ambito del disegno costituzionale*<sup>23</sup>.

In quest'ottica va rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 225/2001, ha operato, in materia di libertà personale, un parallelismo tra l'art. 68 Cost. e l'art. 13, co. 1° e 2° Cost., nonché, in materia di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, tra l'art. 68, co. 3°, Cost. e l'art. 15 Cost.

Pertanto, come ritenuto dalla Suprema Corte<sup>24</sup>, *“un analogo parallelismo... ben potrebbe operarsi anche tra l'art. 68 Cost., comma 2, e l'art. 14 Cost., in materia di inviolabilità del domicilio. La prerogativa parlamentare, pertanto, potrebbe essere intesa nel senso che il suo ambito di operatività coincida, quantomeno tendenzialmente, con quello oggetto del medesimo art. 14 Cost.”*.

L'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella sentenza in disamina<sup>25</sup> appare assolutamente condivisibile perché in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 225/2001, nonché con quella n. 58/2004, la quale ha espressamente affermato che la norma di cui al comma 2 dell'art. 68 Cost. - laddove dispone che *“senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare... - “intende garantire al parlamentare l'inviolabilità della sua residenza ed anche di spazi ulteriori identificabili come domicilio, in vista della tutela dell'interesse del Parlamento al pieno dispiegamento della propria autonomia, esplicantesi anche nel libero esercizio del mandato parlamentare, rispetto agli altri poteri dello Stato”*.

Va poi evidenziato che la giurisprudenza costituzionale ha sempre interpretato la nozione di domicilio del parlamentare ai sensi dell'art. 68 Cost. in senso lato, come comprensiva di *“spazi ulteriori”* rispetto all'abitazione vera e propria ed alla comune definizione di domicilio, spazi ulteriori che comunque devono essere protetti per permettere che il libero esercizio del mandato parlamentare possa esplicarsi in piena autonomia<sup>26</sup>.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, con il divieto di perquisizioni domiciliari, l'art. 68, co. 2°, Cost. ha inteso prevedere la protezione di un luogo, di uno spazio pertinente al parlamentare nei confronti di atti invasivi di tale luogo o spazio.

Ciò posto, non vi è dubbio che l'esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto un immobile comunque nella disponibilità di un parlamentare sia un atto fortemente invasivo che si risolve in una lesione dell'inviolabilità del domicilio del parlamentare medesimo.

La finalità tipica del sequestro preventivo è, infatti, quella di realizzare il trasferimento del bene dalla sfera del proprietario, possessore o detentore all'A.G.; proprio attraverso tale sottrazione - che impedisce all'originario possessore o detentore di disporre materialmente

<sup>23</sup> Cfr. Cass. sez. 3, 7/11/2008-13/3/2009, n. 11170, secondo cui *“rientrano nella nozione di perquisizione domiciliare, per la quale l'art. 68 Cost. prevede l'autorizzazione a procedere, tutte quelle attività che comportano la violazione di domicilio di un parlamentare e che, con valutazione <<ex ante>>, possono indifferentemente portare al reperimento del corpo del reato, di cose ad esso pertinenti, o di tracce del reato, indipendentemente dall'esito in concreto delle attività stesse”*.

<sup>24</sup> Cfr. Cass. sez. 3, 7/11/2008-13/3/2009, n. 11170.

<sup>25</sup> Cfr. anche Cass. sez. 3, 28/10 1999, n. 13484, secondo cui, nei confronti di un parlamentare in carica, non è possibile emettere o eseguire provvedimenti di perquisizione o sequestro, che si risolvano in una lesione dell'inviolabilità del domicilio del parlamentare medesimo, senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza.

<sup>26</sup> Cfr. Cass. sez. 3, 7/11/2008-13/3/2009, n. 11170.

della cosa sequestrata - si realizza la finalità di "cautela" caratteristica del sequestro preventivo.

Quale immediata e diretta conseguenza della natura coattiva del sequestro (esercizio di potere pubblico), il predetto trasferimento avviene senza la necessaria collaborazione della persona nei cui confronti è disposto, che viene così a trovarsi in una posizione di mera soggezione.

Pertanto l'esecuzione del presente decreto di sequestro preventivo - limitatamente all'immobile sito in Castel Volturno, e all'immobile sito in Napoli, - va subordinata alla condizione che sia rilasciata dal Senato della Repubblica l'autorizzazione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140.

L'autorizzazione sarà richiesta da questo giudice ai sensi e nelle forme previste dall'art. 4, co. 2 e 5, legge citata.

Per gli altri beni del De Gregorio non è necessario il rilascio di alcuna autorizzazione per l'esecuzione del decreto di sequestro preventivo.

P.Q.M.

in parziale accoglimento della richiesta dei Pubblici Ministeri,

### *Omissis*

b) dispone il sequestro preventivo dei beni intestati o, comunque, nella disponibilità di DE GREGORIO Sergio, come indicati in motivazione, per un valore non eccedente all'importo di euro 7.619.542,65, nominando custode il dott. Massimiliano FORNI, nato a Napoli il 10/8/1968, con studio in via M. Schipa n. 91 (l'esecuzione avverrà con le modalità stabilite dall'art. 104, co. 1°, disp. att. c.p.p.);

c) sospende, nei confronti di DE GREGORIO Sergio, l'esecuzione del presente provvedimento, limitatamente all'immobile sito in Castel Volturno, e all'immobile sito in Napoli, e contestualmente dispone la trasmissione di copia del presente decreto al Sig. Presidente del Senato della Repubblica con richiesta di apposita autorizzazione.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento, in duplice copia, all'Ufficio del P.M. presso il Tribunale di Napoli, per l'esecuzione.

**DISPONE L'ALLEGAZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO DELLA ORDINANZA CAUTELARE N. 255/12 DEL 15/4/2012, LIMITATAMENTE ALLE PAGG. 1-112.**

Napoli, 10 luglio 2012

Il G.I.P.  
(dr. Dario Gallo)

Depositato in Cancelleria il 20.07.2012

IL CANCELLIERE  
Michela FURIA



